

(N. 501-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° luglio 1949
(V. Stampato N. **609**-Urgenza)

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e foreste

col Ministro del Commercio con l'estero

e col Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° LUGLIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 2 luglio 1949

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano
firmato a Washington il 23 marzo 1949

ONOREVOLI SENATORI. — Il 23 marzo 1949 è stato firmato a Washington un accordo internazionale del grano di notevole importanza. L'accordo firmato da 42 nazioni, 5 esportatrici (Australia, Canada, Francia, Stati Uniti e Uruguay) e 37 importatrici, tra le quali l'Italia occupa il secondo posto, prevede l'esportazione e la relativa importazione di 456.283.389 bushels.

Il nostro Paese si è impegnato per quattro anni ad un'importazione di 1.100.000 tonnellate di frumento per ogni anno.

Si tenga presente un elemento di importanza decisiva nei confronti di questa convenzione e nell'interesse dell'Italia. Il nostro Paese abbisogna di circa 90 milioni di quintali di grano per ogni annata e quando la produzione è particolarmente favorevole si arriva ad un quantitativo di circa 70 milioni di quintali di grano di nostro raccolto. Posta questa premessa, si rende indispensabile una importazione di circa 20 milioni di quintali di grano — cifra quasi sempre superata — per cui, impegnato il Paese per il quantitativo di 11 milioni di quintali di grano nella convenzione di Washington del 23 marzo scorso, resta ancora un margine di importazione di circa nove-dici milioni di quintali di grano che si possono acquistare fuori dal quadro dei Paesi aderenti all'Accordo sopra indicato.

Potremo quindi acquistare liberamente questa parte di grano dai Paesi orientali, dalla Russia, dall'Ungheria, dalla Romania, che già nel passato hanno fornito all'Italia notevoli quantità di grano e inoltre dall'Argentina che è sempre stata la base di forte importazione granaria per il nostro Paese. Il margine di acquisto libero è talmente ampio che, in nessuna ipotesi e nelle previsioni migliori, potrà essere coperto dai Paesi sopra indicati.

Del resto, diciamolo in via incidentale, la Russia e l'Argentina hanno partecipato alla conferenza di Washington e non hanno firmato l'Accordo internazionale per eccezioni sollevate sul prezzo e sul quantitativo da fornire. Il prezzo richiesto dal governo di Mosca era notevolmente superiore a quello concordato dalle Potenze contraenti.

E parliamo brevemente del prezzo.

Esso è stato fissato in dollari 1,8 per bushel per il primo anno e successivamente diminuisce fino a raggiungere 1 dollaro e 20 per il quarto anno. Qualcuno parlando o scrivendo su questo argomento ha accennato a un trust o cartello sul mercato mondiale del grano. L'accenno o la critica non è esatta poichè la massa di grano quantitativamente maggiore prodotta nei vari Paesi, resta fuori dagli accordi di Washington e inoltre perchè l'accordo non è statico, e in determinate circostanze può essere riveduto e migliorato.

Siamo di fronte, in realtà, ad una specie di contratto di mutua assicurazione fra Stati fortemente produttori di grano e Paesi fortemente consumatori, per cui sostanzialmente è un accordo di carattere strettamente tecnico e non di carattere politico. Quindi l'accordo firmato dal nostro Ambasciatore Tarchiani, per delega del Governo italiano, può essere tranquillamente approvato dal Senato, non solo per i motivi sopra indicati, ma anche per il fatto che con questo accordo il Governo ha provveduto ad una sistemazione del complesso problema granario, garantendo al Paese una fornitura notevole per un discreto periodo di tempo. È ozioso aggiungere che il grano dovrà essere di ottima qualità e consegnato nelle migliori condizioni. Si tenga poi presente il fatto che il pagamento nei confronti degli Stati Uniti fino al 1952 sarà pagato coi fondi dell'E.R.P. e quindi con minimo gravame sul bilancio dello Stato.

In tutti gli accordi vi è un certo rischio, nel senso che i prezzi possono aumentare o diminuire, ma il rischio è compensato dalla contropartita avversaria, e poi è di minime proporzioni, poichè non è possibile prevedere il crollo assoluto dei prezzi in breve giro di anni, tenendo anche conto che partiamo già da un prezzo piuttosto basso determinato dall'imponente raccolto di grano effettuati negli Stati Uniti.

Sono anche da escludere le preoccupazioni per la produzione e il costo del grano all'interno del Paese. In ogni ipotesi il prezzo del grano tende a diminuire proprio per il fatto della normalità economica e politica che si sta attuando in tutti i Continenti. L'importa-

zione del grano dall'estero, in ogni ipotesi, ci venga dalle Potenze occidentali o dai Paesi orientali, ha una certa ripercussione sulla produzione e sul costo del grano nazionale.

Se è vero che il grano estero avrà un prezzo inferiore al grano nazionale, il Governo potrà provvedere per la tutela della produzione interna o meglio ancora gli agricoltori rivolgeranno la loro attenzione e la loro cura a prodotti meno costosi e più redditizi. Conseguentemente saranno i consumatori, e cioè le masse popolari, che godranno i benefici di detto accordo.

La conclusione prevede infine la possibilità che altri Stati possano accedervi, naturalmente previo accordo dei Paesi che già ne fanno parte. Sono prospettate anche le ipotesi di parziali riforme sia per la durata, che ha come termine ultimo il 31 luglio 1953, come per il ritiro di qualche membro della convenzione stessa.

La quarta parte della Convenzione parla dell'atto costitutivo, del Consiglio, dei poteri e delle funzioni di detto Consiglio, della collaborazione da parte di altri organismi inter-governamentali e infine di eventuali contestazioni o di reclami.

Non posso non raccogliere alcuni rilievi emersi nella Commissione sulla rigidità di quest'accordo che c'impegna ad importare un determinato quantitativo di grano, senza che vi sia — come è del resto naturale, dato il carattere del negoziato — una certa elasticità di manovra nelle quote di importazione; la quale rigidità, aggiunta agli impegni che ci derivano dagli accordi in essere con l'Argentina e con l'U.R.S.S., impone al Governo, soprattutto negli ultimi anni di validità dell'accordo, una opportuna cautela nel coordinare la politica di approvvigionamento granario con le esigenze economiche generali del Paese.

Considerato nell'insieme, l'accordo di Washington appare ed è senza dubbio utile per il nostro Paese: potrà dare luogo a qualche contestazione o a qualche difficoltà, ma saranno certo superate dalla buona volontà degli Stati contraenti e dalla importanza del problema che è oggetto della Convenzione. Per questi motivi vi proponiamo, onorevoli senatori, l'approvazione del disegno di legge che si riferisce all'Accordo internazionale di Washington del 23 marzo 1949.

GALLETTO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano, firmato a Washington il 23 marzo 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.